



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15373/2021** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ANTONETTO LUCA e dell'avv. PAONE GIUSEPPE

PARTE RICORRENTE

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO (C.F. ██████████), con il funzionario dr.ssa ██████████

PARTE RESISTENTE

Udienza di discussione in data 7.6.2022

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

“Voglia l’ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso,

- in via preliminare, accertare e dichiarare l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981, con conseguente annullamento e/o revoca dell’Ordinanza-ingiunzione n. 1012/2021;
- nel merito, accertare e dichiarare la corretta esclusione dei ricercatori universitari dalla base di computo ex artt. 3 e 18 della L. n. 68/1999 per i motivi esposti; per



l'effetto, dichiarare nulla, illegittima, inefficace e/o comunque annullare e/o revocare l'Ordinanza-ingiunzione n. 1012/2021;

➤ nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la corretta esclusione dalla base di computo ex artt. 3 e 18 della L. n. 68/1999 quantomeno dei ricercatori universitari a tempo indeterminato (ante riforma Gelmini) e di quelli che svolgono attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura; per l'effetto, riformare e/o annullare e/o revocare in tutto o in parte l'Ordinanza-ingiunzione n. 1012/2021, del caso ordinando all'I.T.L. di [REDACTED] a riformulazione delle contestazioni ed il ricalcolo delle ipotetiche sanzioni;

➤ in ogni caso, a livello soggettivo, escludere l'imputabilità dell'esponente nell'allora sua qualità di Rettore dell'Università degli Studi di [REDACTED], in subordine, riconoscere l'inevitabilità e scusabilità dell'errore di diritto, comunque mandandolo assolto da ogni pretesa, contestazione e sanzione;

➤ con vittoria delle spese, RSG, IVA e CPA compresi, e rimborso del CU versato, con applicazione delle maggiorazioni dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, sia comma 1-bis, che consente aumento fino al 30% quando "gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto", sia comma 8, che consente aumento di un terzo quando "le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate".

Per parte resistente:

"Nel merito,

-che venga rigettato il ricorso presentato avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1012/2021, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite che vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma 2 D.lgs. n. 149/2015, il quale dispone che "in caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli



onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.

-che vengano rigettate le domande attoree relativa alla rideterminazione delle sanzioni in virtù delle argomentazioni sopra esposte”.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

1. Con ordinanza-ingiunzione n. 1012/2021, Ispettorato Territoriale del Lavoro di [REDACTED] (nel prosieguo “ITL”) ha intimato ad [REDACTED] [REDACTED] ex Rettore dell'Università degli Studi di [REDACTED] in qualità di “trasgressore” il pagamento di € 3.396.512,94 a titolo di sanzione per le violazioni delle seguenti disposizioni:

- art. 18, Legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per non avere assunto le quote obbligatorie previste per le categorie protette, per un totale di n. 6800;
- art. 3, LEGGE 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66, per non aver assunto le quote obbligatorie riservate ai disabili, per un totale di n. 47310 violazioni.

In particolare, la contestazione riguarda la scopertura delle quote di riserva per non aver considerato i ricercatori universitari assunti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010 nella base di calcolo del personale su cui determinare la percentuale di persone disabili e appartenenti a categorie protette da assumere.

A sostegno dell'opposizione [REDACTED] ha prospettato:



- A) la violazione del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81 in quanto gli Ispettori, pur acquisita piena contezza dell'asserita infrazione, hanno ingiustificatamente impiegato altri 137 giorni per concludere l'accertamento e notificare le contestazioni;
- B) l'inapplicabilità della legge n. 68/99 ai ricercatori universitari, in quanto titolari di rapporti di servizio in regime di diritto pubblico, come tali non rientranti nella regola generale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 68/1999, che a tali fini si riferisce esclusivamente ai "lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato";
- C) in subordine, l'inapplicabilità della legge n. 68/99 ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in quanto riconducibili alla categoria dei "dirigenti" espressamente esclusa dalla base di computo in forza dell'eccezione specificamente prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 68/1999;
- D) nel merito, in ulteriore subordine, l'inapplicabilità della legge n. 68/99 ai ricercatori a tempo indeterminato (ossia quelli ante L. n. 240/2010, cd. riforma Gelmini), nonché ai ricercatori che svolgono attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura, equiparati per legge ai dirigenti medici;
- E) a livello soggettivo la non imputabilità della violazione ad ██████████ in quanto, secondo lo Statuto dell'Università degli Studi di ██████████ in coerenza con i principi direttivi della legge n. 240/2010, al Rettore spettava (e spetta) esclusivamente la direzione dell'attività di ricerca e didattica, mentre non aveva (e non ha) poteri direttivi, di vigilanza, controllo e supervisione sull'attività amministrativa degli uffici delle Risorse Umane, come quella in materia di concorsi, quote di riserva e assunzioni disabili;



F) in subordine, a livello soggettivo, la carenza del requisito soggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 689/81 in quanto si sarebbe dinanzi ad un errore di diritto incolpevole e scusabile, tenuto conto che, nel circoscrivere la base di computo al solo personale tecnico-amministrativo, l'Università degli Studi di ██████ al pari di ogni altra Università italiana, non ha fatto altro che conformarsi ad un risalente e consolidato indirizzo nazionale uniforme costantemente avallato a livello ministeriale e ritenuto pienamente conforme alla legge n. 68/1999.

ITL si è costituito contestando nel merito il fondamento dell'opposizione.

Con ordinanza 8.3.2022, il Giudice ha rigettato le istanze di istruttoria orale e la causa è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.

2. Con il primo motivo di opposizione, ██████ ha eccepito la decadenza ex art. lamentato l'inosservanza del termine massimo di 90 giorni che ai sensi dell'art. 14 secondo comma della legge n. 689/1981 deve intercorrere tra la data dell'accertamento e quella della contestazione, ove la contestazione non sia immediata.

Orbene, il procedimento sanzionatorio dal quale è scaturita l'ordinanza ingiunzione opposta si è svolto secondo la seguente cronologia:

- il 5.11.15 è stato eseguito l'accesso ispettivo "*al fine di verificare l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale*" e, in particolare "*di verificare le procedure di assunzione obbligatorie ex l. 68/1999*" (doc. 9 di parte ITL,



pag. 2). In tale occasione la dott.ssa [REDACTED] con la qualifica di responsabile della sezione accoglienza alla persona e disabilità esibiva agli ispettori la convenzione stipulata dall'Università con la Provincia di [REDACTED] prot. 1089413 del 29.11.2011 in ordine all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99 e il prospetto informativo al fine del conteggio dei disabili aggiornato al 31.12.2014 inviato on line alla Provincia città Metropolitana;

- il 21.1.16 l'Università, a richiesta degli ispettori, e a mezzo della dr.ssa [REDACTED] ha trasmesso i dati relativi al *“personale in forza al 31/12/2014 presso l'Università diviso tra personale docente, personale tecnico-amministrativo e ricercatori universitari”* in servizio, elencando sia il numero di ricercatori a tempo determinato che il numero di quelli a tempo indeterminato (doc. 10 ITL); nella medesima e-mail l'Università ha segnalato che era stata predisposta una bozza di quesito da inviare al Ministero della Funzione Pubblica;
- il 17.2.16 l'Ispettorato si è rivolto alla Direzione Interregionale di Milano chiedendo se ritenesse di concordare con l'interpretazione di ITL di Torino tesa a contestare all'Università la mancata inclusione, ai fini della determinazione della base di computo ex art. 4 legge n. 68/99, dei ricercatori universitari (doc. 12 ITL);
- il 23.2.16 l'Ispettorato ha chiesto all'Università notizie sulla tempistica del quesito che l'Università aveva preannunciato di voler inoltrare al Ministero (doc. 12 ITL.);



- il 25.2.16 l'Università ha risposto di essersi rivolta al proprio Legale per avere un parere sulla bozza di quesito da inviare al Ministero (doc. 11 ITL);
- con missiva del 25.2.16, pervenuta all'Ispettorato il 26.2.16, la Direzione Interregionale di Milano ha risposto al quesito del 17.2.16 affermando che concordava con la risposta data da ITL Torino al quesito e che i ricercatori universitari non sono scomputabili dalle quote di riserva previste dalla legge n. 68/99 non appartenendo alla categoria dei dirigenti e che pertanto, ove le quote non fossero state rispettate, risultava integrato l'illecito amministrativo di mancata copertura della quota di riserva (doc. 12 ITL.);
- il 16.3.16 l'Ispettorato ha chiesto all'Università di inviare "*i prospetti informativi inviati on line ai servizi provinciali competenti di cui all'art. 9 comma 6 l. 68/99, nonché i dati numerici riferiti ai ricercatori occupati ex l. 240/2010 dal 31 dicembre di ciascun anno a far tempo dal 2011*" (doc. 13 ITL);
- il 22.3.16 l'Università ha trasmesso a ITL i prospetti informativi inviati *on line* ai servizi provinciali competenti di cui all'art. 9 comma 6 legge n. 68/99 e i dati numerici dei ricercatori a tempo determinato occupati ex legge n. 240/2010 dal 31 dicembre di ciascun anno a dar tempo dal 2011 (doc. 14 ITL);
- il 10.5.16 ITL ha chiesto all'Università i riferimenti anagrafici dei direttori delle risorse umane succedutisi dal 2011 al 2016 e l'Università, in pari



data, ha risposto comunicando i riferimenti anagrafici dei direttori delle risorse umane Dott.ri [REDACTED] (doc. 15 ITL);

- il 13.5.16 l'Ispettorato ha chiesto i dati relativi ai ricercatori a tempo indeterminato (doc. 16 ITL);
- con e-mail del 19.5.16 integrata con e-mail del 26.5.16 l'Università ha comunicato il numero dei ricercatori a tempo indeterminato (doc. 16 ITL);
- con e-mail del 6.6.16 l'Ispettorato ha segnalato le necessità di assumere informazioni dai Dott.ri [REDACTED] (doc. 20 ITL.);
- con raccomandate del 16.6.16 l'Ispettorato ha convocato i Dott.ri Borio e Belli (doc. 19 ITL);
- il 4.7.16 sono state raccolte e verbalizzate le dichiarazioni dei Dott.ri Borio e Belli (docc. 17, 18 ITL);
- In data 14.7.16 è stato notificato al ricorrente il verbale unico di accertamento e contestazione n. TO0002/16 - 146 – 5 delli 8.7.2016; (doc. 22 ITL).

Così ripercorsa la cronologia dell'accertamento, si evince che tra la data dell'accesso ispettivo (5.11.15) e quella della contestazione (14.7.16) sono dunque intercorsi 252 giorni.

Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, l'art. 14 della legge n. 689/1981 nel *“riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti*



gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011). Al contempo, come ribadito nella pronuncia della Cassazione n. 27702/19 "il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata"

Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di



vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito"). (Cass. 2 aprile 2014, n. 7681).

Nella presente fattispecie si devono valutare le seguenti circostanze:

- a) l'accesso ispettivo è stato appositamente disposto per verificare, a fronte di una segnalazione, il rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 68/99 con specifico riferimento alla posizione dei ricercatori, con la conseguenza che non siamo dinanzi ad un accertamento "occasionale" sortito da un'ispezione dettata da altri scopi, ma di un accertamento "mirato" finalizzato alla verifica dell'eventuale violazione delle medesime norme per le quali sono poi state comminate le sanzioni amministrative;
- b) l'accertamento in fatto non era assolutamente complesso, essendo necessario solo conoscere il numero di ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato che prestavano servizio all'Università, e se e quanti tra loro fossero stati assunti tra le categorie protette di cui agli artt. 3 e 18 cit.;



c) dal 5.11.15 al 21.1.16, e dunque per ben 77 giorni, salvo qualche interlocuzione telefonica evincibile dall'e-mail del 21.1.16, ITL non ha compiuto attività di accertamento, mentre dalla trasmissione dei dati sui ricercatori del 21.1.2016 alla richiesta da parte di ITL alla Direzione Interregionale di Milano sulla propria interpretazione della normativa sono trascorsi altri 27 giorni (21.1.16-17.2.16) e poi ulteriori 9 giorni (17.2.16-26.2.16) per ottenere la risposta. Sono poi decorsi altri 19 giorni tra la risposta pervenuta dalla Direzione Interregionale di Milano alla nuova richiesta, che ben avrebbe potuto essere subito effettuata, dei prospetti informativi inviati *on line* ai servizi provinciali competenti di cui all'art. 9 comma 6 l. 68/99, nonché i dati numerici riferiti ai ricercatori occupati ex l. 240/2010 dal 31 dicembre di ciascun anno a far tempo dal 2011. Ricevuti tempestivamente i prospetti in data 22.3.2016, ITL ha atteso ancora 49 giorni per chiedere i riferimenti anagrafici dei direttori delle risorse umane succedutisi dal 2011 al 2016 – dottori [REDACTED] - , anche questo dato che ben avrebbe potuto essere subito acquisito e poi ancora dopo due giorni – il 13 maggio - per avere i dati numerici riguardanti i ricercatori a tempo indeterminato, benché l'assenza di tali dati nella documentazione inviata dall'Università il 22.3.16 fosse immediatamente rilevabile. Si è atteso, ancora, sino al 4 luglio 2016 per assumere le dichiarazioni dei dottori [REDACTED] che hanno avuto ad oggetto in parte profili di mero diritto - cioè ancora una volta l'astratta applicabilità della l. 68/99 ai ricercatori - e in parte profili di fatto - le modalità di assunzione - che avrebbero potuto essere appurate già in epoca posteriore e prossima all'accesso ispettivo del 5.11.15.



d) tale protrazione dei tempi, come si ricava dai documenti sopra elencati, è essenzialmente dipesa dall'incertezza della resistente sull'applicabilità ai ricercatori universitari della normativa di cui alla l. 68/99, questione giuridica - conosciuta o conoscibile *ex ante* dall'Amministrazione – e da vagliare prima ancora di dar corso all'accesso ispettivo, per cui le riflessioni sull'astratta applicabilità o meno della l. 68/99 non possono rientrare nel novero dei "*dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata*".

Alla luce delle considerazioni svolte, il differimento, di per sé superiore a 90 giorni, non è dunque dipeso dalle necessità di acquisire e valutare tutti i dati indispensabili per verificare se fosse stata commessa la violazione e per quantificare la sanzione in base ai parametri di calcolo, ma dall'incertezza di parte resistente sull'inquadramento giuridico della fattispecie.

Ne discende che deve escludersi che il tardivo compimento dell'istruttoria, oltre i 90 giorni, sia stato imposto dalla complessità della materia, dalle particolarità del caso concreto e dalla natura degli atti di accertamento poiché tutte le attività di accertamento in senso proprio avrebbero potuto essere svolte già a far tempo dal novembre 2015 e avrebbero potuto concludersi in novanta giorni, né il tempo intercorso per assumere determinazioni sui profili di diritto - che avrebbero dovuto essere vagliati *ex ante* - giustifica il differimento del termine iniziale di cui dall'art. 14 secondo comma l. 689/81 tenuto conto che la risposta della Direzione Interregionale di Milano - partizione della medesima Amministrazione – è arrivata in meno di dieci giorni.



Deve, pertanto, trovare applicazione il principio condiviso da App. Torino 450/15 secondo il quale *"sull'individuazione del dies a quo non può incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa p.a., poiché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente varrebbe allora a spostare in avanti il dies a quo che verrebbe così a dipendere dai ritardi nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi"* e, quale conseguenza, l'inosservanza del termine previsto dall'art. 14 secondo comma l. 689/81 comporta l'annullamento dell'ordinanze-ingiunzione opposta.

Si osserva, ulteriormente, che anche volendo individuare un preciso *dies a quo* dal quale far decorrere il termine di 90 giorni, inteso come momento in cui si doveva ritenere compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione lo stesso al più tardi può essere fatto coincidere con il 26.2.2016, data della risposta pervenuta dalla Direzione Interregionale di Milano. Tra tale data – nella quale ITL avrebbe già dovuto e potuto avere a disposizione i numeri relativi ai ricercatori a tempo determinato e indeterminato - e la contestazione avvenuta il 14.7.2016 sono intercorsi più di 90 giorni, con conseguente sussistenza dei presupposti per annullare l'ingiunzione opposta in applicazione dell'art. 14 secondo comma della legge n. 689/1981.

3. *A fortiori*, solo per mera completezza motivazionale, si ritiene che anche nel merito il ricorso avrebbe trovato accoglimento sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.



Con riguardo al profilo oggettivo, si condivide quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Toscana 21.1.21, n. 80) ovvero che *"le questioni relative alla applicabilità delle riserve previste dalle L. 12 marzo 1999, n. 68 e 104/92 a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito dei concorsi universitari e, in subordine, alla necessità di ritenere presente nel nostro ordinamento una siffatta riserva in forza di varie fonti sovranazionali sono state già esaminate da questa Sezione nella sentenza 896/2020 la quale è pervenuta alle seguenti conclusioni dalle quali il Collegio non ha ragione di discostarsi: a) la previsione di cui all'art. 4, 1 comma della L. 12 marzo 1999, n. 68 in base alla quale il numero dei numero di soggetti disabili da assumere deve essere determinato sulla base di un computo tra tutti i "lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato", esclude dalla relativa sistematica il personale in regime di diritto pubblico la cui assunzione, per effetto di una strutturazione assai risalente, non passa per la stipula un contratto di lavoro subordinato; b) la pur amplissima citazione di fonti comunitarie e internazionali di parte ricorrente non è vale a dimostrare che le "misure appropriate" o gli "accomodamenti ragionevoli" dalle stesse previsti rendano operative nell'ordinamento interno forme di riserva nelle assunzioni estese anche a tutti i settori del lavoro pubblico, ed in particolare a quelli caratterizzati da uno status particolare, trattandosi di norme che sanciscono principi la cui concreta applicazione è rimessa al legislatore che deve bilanciare l'interesse alla piena integrazione lavorativa del disabile con altri interessi pubblici concorrenti (ed in primis con il canone meritocratico che informa la procedura del concorso pubblico anche in relazione ai principi costituzionale di imparzialità e buon andamento). Nemmeno vi è*



ragione di investire la Corte di Giustizia UE della questione atteso il fatto che la attuazione della sentenza 312/11 del 2013 con la quale la medesima Corte ha sancito l'inadeguatezza della normativa italiana di tutela lavorativa delle persone affette da disabilità può essere attuata solo dal legislatore in quanto la Corte non ha previsto in modo puntuale quali misure dovrebbero essere introdotte nell'ordinamento interno per renderlo conforme a quello europeo lasciando quindi aperti spazi che solo appropriate scelte politiche possono riempire.";

Ne discende che in applicazione dei principi richiamati, i ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato non avrebbero dovuto rientrare nella base di computo ex artt. 3 e 18 della L. n. 68/1999 in quanto personale in regime di diritto pubblico la cui assunzione, per effetto di una strutturazione assai risalente, non passa per la stipula un contratto di lavoro subordinato.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si osserva da ultimo che il prof. ██████ Gianmaria, in qualità di Rettore dell'Università, era investito dall'art. 48 dello Statuto dell'Università degli Studi di ██████ (doc. 11 diparte ricorrente) delle *"funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche"*. La responsabilità di gestione e organizzazione del personale tecnico-amministrativo, dei servizi e delle risorse strumentali spettavano, invece, ai sensi dell'art. 56 dello stesso Statuto, al Direttore Generale. (art. 56: *"Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione del personale tecnico-amministrativo, dei servizi e delle risorse strumentali, al fine di garantire la legittimità, l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa e tecnica dell'Ateneo. Il*



Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente il rispetto degli indirizzi forniti").

Alla luce delle considerazioni svolte alcuna responsabilità per *culpa in vigilando* può essere attribuita al prof. Ajani Gianmaria con riguardo all'eventuale violazione delle quote di riserva ai sensi della legge n. 68/99, inerendo tale profilo alla organizzazione e gestione del personale tecnico amministrativo spettante al Direttore generale.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di ITL non potendo invocarsi la novità della questione tenendo conto che è stata ITL a ritenere integrata nel caso di specie la violazione dell'art. 4 della legge n. 68/99 con riguardo ai ricercatori universitari, seguendo un'interpretazione della disposizione normativa che dall'entrata in vigore di tale norma – risalente al 1999 - non era stata adottata.

Tali spese devono essere liquidate secondo i parametri minimi inderogabili di cui ai D.M. 55/14 e 37/2018 tenuto conto del valore della causa prossimo al margine inferiore di scaglione, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale, senza applicare l'aumento discrezionale di cui all'art. 4 comma 2 D.M. 55/14 poiché le questioni di fatto e di diritto riguardanti ciascuno dei quattro ricorrenti sono quasi identiche:

- a) fase di studio: euro 6.266
- b) fase introduttiva: euro 4.135
- c) nulla per la fase istruttoria che non ha avuto corso
- d) fase decisionale: euro 10.898



per complessivi euro 21.299, oltre ad euro 1.713,00 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;

P. Q. M.

Il Tribunale, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando

ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n. 1012/2021 emessa da ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI [REDACTED] il 10.6.21;

CONDANNA ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI [REDACTED] al pagamento a favore di [REDACTED] delle spese processuali che liquida in euro 1.713,00 per esposti ed euro 21.299,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalle parti vittoriose.

Così deciso in Torino in data 7 giugno 2022

Il Giudice
dott. Simonetta Rossi

